

COMUNE DI MILANO

Contratto di concessione d'uso al Sig./alla sig.ra ..... per la  
conduzione e gestione della particella ortiva n° .... di mq. 54 all'interno  
dell'area di via Bentivoglio / via Viterbo.

L'anno duemila..... (20.....) il giorno ..... (...) del mese di  
..... nella sede del Municipio 7 in Milano - via Anselmo Da Baggio 55, di  
cui almeno un originale rimane al Municipio

TRA

Gabriella Della Valle, Direttore Operativo Municipi - Unità Coordinamento  
Ambito 2 - Municipio 7, domiciliata presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire, in forza dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000, dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano nonché dell'incarico dirigenziale del 28 marzo 2025 in atti P.G. 172836/2025, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Milano (C.F. 01199250158), nel prosieguo indicato anche come "Comune",

e il sig./ la sig.ra ..... Codice Fiscale  
..... nato/a a ..... il ....., residente in Milano in ....., di seguito indicato anche come

"concessionario", si conviene e si stipula quanto segue:

**ART: 1)** Il Comune concede al Sig./alla sig.ra ....., che accetta, la particella ortiva n° ..... di mq. 54, costituente una delle n° 52 particelle ortive in cui è suddivisa l'Area di via Bentivoglio / via Viterbo, come da allegato stralcio planimetrico e sulla base del verbale e dello stato di consistenza che costituiscono parte integrante della presente concessione.

**ART. 2)** Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l'area, di accettarla nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, di trovarla adatta al proprio uso, e di

Il Concessionario  
.....

Il Concedente  
**Gabriella Della Valle**

prenderne la consegna con la sottoscrizione della presente concessione. Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art.1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

**ART. 3)** La durata della concessione viene fissata con decorrenza dalla data odierna e scadenza al ...../...../.....

Le cause di cessazione, decadenza e revoca della concessione sono previste all'art. 22 del Regolamento vigente per l'assegnazione e gestione degli orti.

**ART. 4)** Il canone annuo di concessione è pari ad € 1,00 al mq., o diverso importo che dovesse essere determinato dalla Giunta comunale, e così per complessivi € 54,00 (cinquantaquattro euro) e sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, sulla base della variazione dell'indice ISTAT (nella misura del 100%) dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati mentre è pari ad € 15,00 (quindici) il costo annuo forfetario per il consumo dell'acqua a scopo irriguo. Il concessionario provvederà al pagamento in un'unica soluzione dei suddetti importi a semplice richiesta scritta del Comune. Il canone da versare per il primo anno, così come per l'ultimo, è calcolato in misura proporzionale ai giorni di effettivo godimento della concessione in quell'anno (rispettivamente dalla decorrenza fino al 31 dicembre e dal 1° gennaio fino alla scadenza). Per gli altri anni il canone è determinato per anno intero. Il primo canone è da versare preliminarmente alla stipulazione del contratto, per gli altri anni in via anticipata. Nel caso di cessazione anticipata della convenzione rispetto alla sua scadenza naturale, qualora già versato il relativo canone, al concessionario spetterà solamente il rimborso della quota anticipata in rapporto all'effettivo periodo di godimento. *Poiché per diritto di prelazione al concessionario è stato assegnato il medesimo orto la cui concessione è scaduta il 15.06.2022, non essendoci stata soluzione di continuità è dovuta anche la quota del canone per il periodo intercorrente tra*

*la scadenza della suddetta concessione e la decorrenza di quella in oggetto alle medesime condizioni pattuite col contratto precedente, senza ulteriore adeguamento Istat (solo per i concessionari uscenti).*

**ART. 5)** Il concessionario si impegna a coltivare l'area orticola assegnatagli nel pieno rispetto di quanto previsto agli artt. 13 e 14 del Vigente Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani del Municipio 7. La conduzione dell'orto è affidata esclusivamente al concessionario, fatto salvo quanto statuito all'art. 10 del suddetto Regolamento.

**ART. 6)** Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell'area oggetto del presente contratto, che dovrà quindi essere mantenuta in buono stato a sua cura e spese. Obblighi e divieti del concessionario sono enunciati agli artt. 15 e 16 del Regolamento vigente in materia. Il concessionario esonera il Comune di Milano da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla concessione. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario e non, custoditi nell'area.

**ART. 7)** Al termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare l'area al Comune libera e sgombera da cose e persone, provvedendo alla rimozione di eventuali manufatti, senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile. All'atto della riconsegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

**Art. 8)** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda al Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani del Municipio 7 che s'intende interamente accettato con la sottoscrizione del presente contratto.

**ART. 9)** Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dal Comune.

**ART. 10)** Il presente contratto è da registrarsi solo in caso d'uso e le spese, imposte e tasse sono a carico del concessionario. Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente il Foro di Milano.

**ART. 11)** Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Milano per le finalità di gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di obblighi di legge. L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente dell'Area Municipio 7. Il titolare del trattamento è il Comune di Milano, con sede a Milano in Piazza della Scala 2. Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile tramite email [dpo@comune.milano.it](mailto:dpo@comune.milano.it).

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore**

**Il Concessionario**

**( Unità coordinamento Municipio 7)**

**Gabriella Delle Valle**

.....